



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

**RIUNIONE GIOVEDÌ 26 APRILE 2018**

**1. Ricorso A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Chianello Alessio seguito gara Farmacia Centrale Paola C5/Real Parco C5 del 7.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 763 del 9.4.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**

**2. Ricorso CALC. TOGNONI MARCO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Savona/Albissola 2010 del 08.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell'11.04.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

**3. Ricorso ASCOLI PICCHIO F.C. 1898**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Perri Matteo seguito gara Campionato Primavera Ascoli/Ternana Unicusano del 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 157 del 18.4.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)

